

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo III - Dei singoli contratti**

### **Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa**

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.